



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VICENZA
sezione Lavoro

Il Giudice, nella persona della dr.ssa Elena Campanati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al **n.R.G. [REDACTED] /2016** promossa da:

[REDACTED] (**[REDACTED]**) rappresentata e difesa dall' avv BURLA GIOVANNI (BRLGNN43C25G478D) del Foro di Vicenza , elettivamente domiciliata in **[REDACTED]** **[REDACTED]** VICENZA

ATTRICE

Contro

INPS (**[REDACTED]**)
rappresentato e difeso, dall' avv. **[REDACTED]**
(**[REDACTED]**), elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**,
[REDACTED], **[REDACTED]** 36100 VICENZA

Convenuto

La ricorrente il 29.1.2016 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. **[REDACTED]** a mezzo del quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 11.181,20 a titolo di contributi previdenziali, somme aggiuntive ed accessori, dovuti alla Gestione speciale Artigiani per l'anno 2008 per la partecipazione quale socia di capitale non dichiarata della società **[REDACTED]** **[REDACTED]** srl.

La ricorrente eccepiva preliminarmente la genericità dell'avviso ricevuto, l'indeterminatezza delle somme pretese, nel merito l'infondatezza della pretesa in quanto la suddetta società si occupa esclusivamente di locazione di immobili non vi è partecipazione personale da parte della ricorrente.

Si costituiva INPS chiedendo il rigetto del ricorso asserendo a fondamento delle proprie pretese la normativa in materia fiscale e previdenziale.



Motivi

Non si ritiene fondata la censura di mancanza di motivazione e di genericità dell'avviso opposto in quanto risulta redatto in conformità del modello ministeriale e comunque non lesivo del diritto di difesa.

Si ritiene peraltro di accogliere nel merito il ricorso proposto da [REDACTED] in quanto INPS non ha adempiuto all'onere di provare i requisiti indispensabili dell'abitudine e della prevalenza dell'attività esercitata dalla ricorrente in favore della società [REDACTED] srl. unitamente alla natura commerciale di quest'ultima.

La suprema Corte infatti recentemente ha sancito che la semplice qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa INPS, essendo necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con continuità e prevalenza.

Per tale motivazione si ritiene di accogliere il ricorso e per l'effetto di annullare l'avviso di addebito opposto.

Data la mutevolezza delle pronunce in merito si ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, secondo il disposto degli artt. 132 cpc. e 118 disp.att., accoglie il ricorso presentato da [REDACTED] e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. [REDACTED].

Data la mutevolezza delle pronunce in merito si ritiene di compensare le spese di lite.

Vicenza, 11/07/2016

Il GOT in funzione di G.L.
Elena Campanati



